



COMUNE DI MARCIANA MARINA
PROVINCIA DI LIVORNO

REGOLAMENTO
PER LE AGEVOLAZIONI I. C. I.

(Art. 59 D.Leg.vo 15.12.1997, n. 446)

(Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 16 del 28.2.1998)
Modificato con atto del C.C. n° 5 del 25.01.1999

(Art. 78 dello Statuto del Comune)

COMUNE DI MARCIANA MARINA
Provincia di Livorno

N. 2654 REG.
Il presente atto viene pubblicato il 7.6.99
e vi rimarrà fino al _____
Marciana Marina, li _____

Comune di Marcellana Marina

Provincia di Livorno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTI N. 16
SEDUTA DEL 23/02/1998

OGGETTO:
REGOLAMENTO AGEVOLAZIONI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - EX ART. 59
D.LEG.VO 15.12.1997, N. 446 - PROVVEDIMENTI.

L'anno millenovecentonovantotto e questo giorno ventotto del mese di Febbraio, alle ore 09:45, nell'aula consiliare del civico palazzo, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza del signor MARTINI GIOVANNI nella sua qualità di SINDACO.

All'appello risultano:

MARTINI GIOVANNI	Sindaco	Presente
LUPI MARIO	Consigliere	Presente
MAZZEI FLAVIO	Consigliere	Assente
BONANNO GIULIANA	Consigliere	Presente
MAZZEI ANTONIO	Consigliere	Assente
MARTINI GIAN LORENZO	Consigliere	Presente
TORINO GIOACCHINO	Consigliere	Presente
CHIUCHIU' ANDREINO	Consigliere	Presente
COSTANZO GUIDONE	Consigliere	Presente
PUPPO LUCIANO	Consigliere	Assente
BERTI SANTINA	Consigliere	Assente
PAGNINI ANDREA	Consigliere	Assente
GRASSINI SIMONE	Consigliere	Assente

Consiglieri assegnati: n. 12,
Consiglieri presenti: n. 7,

Consiglieri in carica: n. 12 oltre il Sindaco,
Consiglieri assenti: n. 6.

Assiste il Signor Dott.ssa Teresa Teodolinda PARADISO Segretario del Comune.

IL PRESIDENTE

riconosciuta la validità' del numero legale degli intervenuti per l'assunzione delle deliberazioni,

Su richiesta del Sindaco, illustra l'argomento il Segretario Comunale, precisando che l'art. 59 del D.Leg.vo 15.12.1997, n. 446 prevede la possibilità di adottare norme regolamentari in materia di I.C.I. ed in particolare la lett. e) che prevede la possibilità di considerare abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale.

Precisa che è intendimento proporre uno schema di regolamento onde prevedere tale ipotesi e stabilendo anche il grado di parentela fra gli interessati.

Dà lettura dello schema di regolamento che viene sotto riportato:

ART. 1 - Il presente regolamento disciplina la possibilità di applicazione della aliquota agevolata dell'Imposta Comunale sugli Immobili, secondo il disposto dell'art. 59, lett. e), del D.Leg.vo 15.12.1997, n. 446;

ART. 2 - L'aliquota agevolata verrà applicata alle unità immobiliari concesse in comodato dal proprietario, con contratto registrato, a parenti ed affini fino al secondo grado, che la utilizzano quale abitazione principale;

ART. 3 - Il contribuente che intende usufruire della aliquota agevolata dovrà presentare al Comune, entro il termine previsto per il versamento della rata di acconto, una specifica richiesta corredata dal contratto, debitamente registrato, dal quale si evince la concessione dell'uso gratuito. L'ufficio comunale competente, entro il termine previsto per il versamento della rata a saldo, comunicherà l'eventuale mancato accoglimento della richiesta. In caso di silenzio la richiesta si intende accolta.

ART. 4 - Il contribuente verserà la rata di acconto applicando l'aliquota NON agevolata e procederà al conguaglio in sede di versamento del saldo qualora non sia pervenuta comunicazione di non accoglimento della richiesta.

A questo punto il sindaco mette a votazione l'approvazione dello schema di regolamento letto dal Sindaco e lo stesso, per alzata di mano, viene approvato all'unanimità dai n. 7 consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 59, comma 1, lett. e), del D.Leg.vo 15.12.1997, n. 446 che prevede la possibilità di adottare norme regolamentari in materia di imposta Comunale sugli Immobili al fine di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste prevista, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;

Acquisto il parere ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990;

Visto l'esito della votazione sopra illustrata;

D E L I B E R A

1) - di richiamare la premessa parte integrante del presente dispositivo;

2) - di approvare le seguenti norme regolamentari in materia di IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI che hanno effetto a partire dal 1° GENNAIO 1999:

«*****»

ART. 1 - *Il presente regolamento disciplina la possibilità di applicazione della aliquota agevolata dell'Imposta Comunale sugli Immobili, secondo il disposto dell'art. 59, lett. e), del D.Leg.vo 15.12.1997, n. 446;*

ART. 2 - *L'aliquota agevolata verrà applicata alle unità immobiliari concesse in comodato dal proprietario, con contratto registrato, a parenti ed affini fino al secondo grado, che la utilizzano quale abitazione principale;*

ART. 3 - *Il contribuente che intende usufruire della aliquota agevolata dovrà presentare al Comune, entro il termine previsto per il versamento della rata di acconto, una specifica richiesta corredata dal contratto, debitamente registrato, dal quale si evince la concessione dell'uso gratuito. L'ufficio comunale competente, entro il termine previsto per il versamento della rata a saldo, comunicherà l'eventuale mancato accoglimento della richiesta. In caso di silenzio la richiesta si intende accolta.*

ART. 4 - *Il contribuente verserà la rata di acconto applicando l'aliquota NON agevolata e procederà al conguaglio in sede di versamento del saldo qualora non sia pervenuta comunicazione di non accoglimento della richiesta.*

«*****»

(Allegato alla delibera n. 16 del 28 FEB. 1998)



COMUNE DI MARCIANA MARINA
PROVINCIA DI LIVORNO

OGGETTO PROPOSTA: REGOLAMENTO AGEVOLAZIONI I.C.I. EX ART. 59 D.LEG.VO
15.12.1997, N. 446 - PROVVEDIMENTI.


PARERI AI SENSI ART. 53 DELLA LEGGE 8.6.1990, N. 142

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole.

Marciana Marina, 28 FEB. 1998

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

Marciana Marina, 28 FEB. 1998

L'UFFICIO RAGIONERIA



Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MARTINI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PARADISO TERESA T.

E' copia conforme all'originale.

Li' 5 marzo 1998

IL SEGRETARIO COMUNALE
Teresa T. Dott.ssa PARADISO

La presente deliberazione in copia conforme all'originale, viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell' art. 47 della Legge 8-6-1990, n. 142 dal 5 marzo 1998 al 20 marzo 1998

Li', 5 marzo 1997

IL SEGRETARIO COMUNALE
Teresa T. Dott.ssa PARADISO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Attesto l'avvenuta pubblicazione fino al 20 marzo 1998 pervenuti reclami.

Li', 14 APR. 1998

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Teresa Evangelina Paradiso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Atto non soggetto a controllo art. 17, comma 33, Legge 15.5.1997, n. 127;
- Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 47 della Legge 8-6-1990, n. 142 previa pubblicazione all'Albo Pretorio come da certificazione suesposta.

Li',

IL SEGRETARIO COMUNALE

Trasmessa al Co.Re.Co. in data 5 MAR. 1998

Ricevuta dal Co.Re.Co. in data 6 MAR. 1998

Li', 14 APR. 1998

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Teresa Evangelina Paradiso

Divenuta esecutiva per decorrenza termini a seguito di invio al Co.Re.Co. come a certificazione suesposta - Art. 17, comma 40, legge 15.5.1997, n. 127.

Divenuta esecutiva per decorrenza termini a seguito di invio di chiarimenti e/o elementi integrativi al Co.Re.Co. in data forniti con atto n. del ai sensi dell'art. 17, comma 42, della Legge 15.5.1997, n. 127.

Il Co.Re.Co. con decisione n. del ha:

- dichiarato improcedibile il controllo,
- dichiarato la presente deliberazione non soggetta a controllo,
- dichiarata decaduta la presente deliberazione - Art. 17, comma 40, Legge 15.5.1997, n. 127;
- annullata la presente deliberazione - Art. 17, comma 40, Legge 15.5.1997, n. 127;
- approvata la presente deliberazione - Art. 17, comma 40, Legge 15.5.1997, n. 127.

Li', 14 APR. 1998

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Teresa Evangelina Paradiso

Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 5
SEDUTA DEL 25/01/1999

OGGETTO:

**ART. 31 LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. E
DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE.**

L'anno millenovecentonovantanove e questo giorno venticinque del mese di Gennaio, alle ore 10:00, nell'aula consiliare del civico palazzo, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza del signor MARTINI GIOVANNI nella sua qualità di SINDACO.

All'appello risultano:

MARTINI GIOVANNI	Sindaco	Presente
LUPI MARIO	Consigliere	Presente
MAZZEI FLAVIO	Consigliere	Presente
BONANNO GIULIANA	Consigliere	Presente
MAZZEI ANTONIO	Consigliere	Assente
MARTINI GIAN LORENZO	Consigliere	Presente
TORINO GIOACCHINO	Consigliere	Presente
CHIUCHIU' ANDREINO	Consigliere	Presente
COSTANZO GUIDONE	Consigliere	Presente
PUPPO LUCIANO	Consigliere	Presente
BERTI SANTINA	Consigliere	Presente
PAGNINI ANDREA	Consigliere	Presente
GRASSINI SIMONE	Consigliere	Presente

Consiglieri assegnati: n. 12, Consiglieri in carica: n. 12 oltre il Sindaco,
Consiglieri presenti: n. 12, Consiglieri assenti: n. 1.
Assiste il Signor Dott.ssa Rossella FORLANI Segretario del Comune.

IL PRESIDENTE

riconosciuta la validità' del numero legale degli intervenuti per l'assunzione delle deliberazioni,
dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

illustra ai consiglieri presenti le scelte operate finalizzate a privilegiare l'abitazione principale ed agevolare particolari categorie di obbligati attraverso la individuazione di aliquote differenziate e maggiori detrazioni nelle misure e per determinate fattispecie tali da assicurare l'invarianza del gettito.

Prende la parola il consigliere Puppo il quale a nome del gruppo "Impegno per il paese" sottolinea che un più attento esame delle condizioni avrebbe fatto prevedere aliquote differenziate per le attività produttive e per le seconde case.

Replica il consigliere Mazzei Flavio il quale eccepisce che un rilevante onere per gli esercenti di attività produttive sarebbe sicuramente disceso dall'applicazione dell'addizionale IRPEF ed inoltre ricorda che la maggior parte delle attività sono gestite da affittuari.

Il Sindaco conclude anticipando l'indirizzo che vorrebbe percorrere il prossimo anno per valutare, sulla scorta delle tabelle ricognitive, la possibilità di agevolare determinate categorie di soggetti che svolgono attività commerciale in proprio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'esposizione del Sindaco;

UDITI gli interventi;

VISTA la legge 23.10.1992, n. 421 di delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di finanza degli enti territoriali;

VISTO il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, emanato in forza della legge suddetta, il quale, al capo I, istituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dal 1° gennaio 1993;

CONSIDERATO:

- che l'art.3, comma 53 della legge n. 662/96, che sostituisce per intero l'art. 6 del D.Lgs. n. 504/92, prevede che l'aliquota di detta imposta sia stabilita in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille in via ordinaria;

○ - che la legge n. 556/96, di conversione del D. L. n. 437/96, prevede l'applicazione di un'aliquota ridotta per la "prima casa" nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale, nella misura determinata dal Comune e ritenuto di fissare la stessa nella misura minima del 4 per mille in considerazione dell'attenzione che deve essere per un bene essenziale quale la casa di abitazione prevedendo la stessa aliquota per entrambe le fattispecie;

- che il citato art. 3, comma 53 della legge n. 662/96 prevede, a partire dal 1997, una diversificazione, fino al tetto del 7 per mille, anche delle aliquote per gli immobili diversi dalle abitazioni, oppure possedute in aggiunta alla abitazione principale o degli alloggi non locati, nonché la possibilità di prevedere aliquote agevolate a favore di enti senza scopi di lucro;

RITENUTO peraltro di limitare il carico tributario che grava sui contribuenti mantenendo le previsioni massime nel 6,2 per mille e di non differenziare le seconde case dai restanti fabbricati - atteso che anche con il previsto minimo aumento lo stesso risulta di fatto contenuto in conseguenza della scelta di non applicare per il corrente anno l'addizionale IRPEF prevista dall'art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 360 del 28.9.98 - ovvero prevedere aliquote maggiorate per le seconde case non locate;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 55 della legge n. 662/96, che ha sostituito in toto l'art. 8 del D. Lgs. n. 504/92, prevede la possibilità di elevare la misura della detrazione per l'abitazione principale fino a Lit. 500.000 in alternativa alla facoltà di prevedere la riduzione dell'imposta nei confronti delle abitazioni principali sino al 50% e ritenuto di avvalersi di detta facoltà a favore di pensionati senza reddito;

RITENUTO, altresì, avvalersi della facoltà data dal comma 56 della stessa disposizione prevedendo l'applicazione dell'aliquota ridotta stabilita per l'abitazione principale a favore di anziani o disabili che acquisiscano la residenza presso istituti sanitari qualora non locate;

CONSIDERATO che con atto di C.C. n. 16 del 28.2.1998 è stata prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta per abitazione principale a favore dei soggetti che concedono in comodato l'unità immobiliare di loro proprietà, con contratto registrato a parenti ed affini fino al secondo grado che la utilizzino quale abitazione principale, ai sensi della facoltà data dall'art. 59, lett. "e" del D.Lgs. 446 del 15.12.1997;

RITENUTO, pertanto, disporre le seguenti aliquote:

- Aliquota del 4 per mille in favore di:
 - persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
 - unità immobiliari locate con contratto annuale registrato ad un soggetto, residente nel comune, che le utilizzi come abitazione principale;
 - anziani o disabili che vengono ricoverati permanentemente in strutture sanitarie o di ricovero, sempre che l'unità immobiliare da loro posseduta a titolo di proprietà od usufrutto non risulti locata;
 - soggetti che concedono l'unità immobiliare in comodato, con contratto registrato, a parenti ed affini fino al secondo grado, che la utilizzano quale abitazione principale;
- Aliquota del 6,2 per mille in favore della categoria residuale di altri immobili soggetti ad imposizione, comprendente tutti i fabbricati diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e le aree fabbricabili;

RITENUTO, inoltre, stabilire un nuovo regime di detrazioni per l'abitazione principale da applicarsi nella seguente misura:

- Lit. 500.000 per le unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento da soggetti pensionati con reddito imponibile inferiore a Lit. 15.000.000 e dai soggetti portatori di handicaps e non titolari di diritti reali, anche per quote, su altri immobili ad eccezione di quelli considerati accessori o pertinenza dell'abitazione principale, in qualsiasi comune essi siano situati;
- disponendo che il versamento della rata di acconto sarà commisurato all'ordinaria detrazione di Lire 350.000 salvo conguaglio da effettuarsi in sede di versamento del saldo a seguito di presentazione di apposita richiesta corredata dei documenti utili a comprovare il

diritto all'agevolazione ovvero di sottoscrizione di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della vigente normativa.

- Lire 350.000 annue in tutte le altre ipotesi impositive;

DATO ATTO che per quanto sopra non comporta minore gettito dell'I.C.I.;

VISTO l'art. 31, comma 1 della legge 448 del 23.12.1998 che ha disposto il differimento del termine per la determinazione delle aliquote;

VISTO l'art. 6, comma 2 e 3 della legge 127/97;

VISTI gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990;

Con voti n° 9 favorevoli e n° 3 astenuti (Puppo, Pagnini e Grassini), essendo n° 12 i presenti e n° 9 i votanti, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1) - Stabilire, per l'anno 1999, un doppio regime di aliquota I.C.I., e precisamente:

- aliquota del 4 per mille in favore di:
 - persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale,
 - unità immobiliari locate con contratto annuale registrato ad un soggetto, residente nel comune, che le utilizzi come abitazione principale,
 - anziani o disabili che vengono ricoverati permanentemente in strutture sanitarie o di ricovero, sempre che l'unità immobiliare da loro posseduta a titolo di proprietà od usufrutto non risulti locata,
 - soggetti che concedono l'unità immobiliare posseduta in comodato, con contratto registrato, a parenti ed affini fino al secondo grado, che la utilizzano quale abitazione principale,
- aliquota del 6,2 per mille alla categoria residuale di altri immobili soggetti ad imposizione comprendente tutti i fabbricati diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e le aree fabbricabili;

2) - Stabilire un nuovo regime di detrazioni per l'abitazione principale da applicarsi nella seguente misura:

- Lit. 500.000 per le unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento da soggetti pensionati con reddito imponibile inferiore a Lit. 15.000.000 e da soggetti portatori di handicaps e non titolari di diritti reali, anche per quote, su altri immobili ad eccezione di quelli considerati accessori o pertinenza dell'abitazione principale, in qualsiasi comune essi siano situati da comprovarsi con le modalità descritte in narrativa che si intendono integralmente riportate;

- Lire 350.000 annue in tutte le altre ipotesi impositive;

3) - Dare atto dell'invarianza del gettito tributario rispetto a quanto realizzato nel 1998;

4) - Trasmettere il presente deliberato, ai sensi dell'art. 6, comma 2 e 3 della legge 127/97, al Responsabile dell'Ufficio Tributi per i provvedimenti di competenza e per la pubblicazione

dell'estratto della presente deliberazione sulla Gazzetta ufficiale secondo le disposizioni contenute nella circolare del ministero delle Finanze n. 49/E del 13.02.1998.

Il Sindaco propone la sospensione della seduta per cinque minuti, che ottiene l'unanimità dei consensi.

(Allegato alla delibera n. 5 del 25/01/1999)



COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

OGGETTO PROPOSTA: ART. 31 LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. E DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE

PARERI AI SENSI ART. 53 DELLA LEGGE 8.6.1990, N. 142

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole.

Marciana Marina, 19 GEN. 1999

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

Marciana Marina, 19 GEN. 1999

L'UFFICIO RAGIONERIA

Letto e sottoscritto

**IL PRESIDENTE
MARTINI GIOVANNI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
FORLANI ROSSELLA**

La presente deliberazione in copia conforme all'originale, viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell' art. 47 della Legge 8-6-1990, n. 142 dal **29 GENNAIO 1999** al **13 FEBBRAIO 1999**
Li', **29 GENNAIO 1998**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Sergio BRUNI)

Atto non soggetto a controllo art. 17, comma 33, Legge 15.5.1997, n. 127.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Rossella FORLANI)**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Attesto l'avvenuta pubblicazione fino al **13 FEBBRAIO 1999**
non sono pervenuti reclami.

e che avverso la presente deliberazione

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva, in data ai sensi dell'art. 47 della Legge 8-6-1990, n. 142, previa pubblicazione all'Albo Pretorio come da certificazione suesposta.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Trasmessa al Co.Re.Co. in data protocollo n. per:

[] art. 17, comma 33 della Legge 15.5.1997, n. 127,

[] art. 17, comma 38 della Legge 15.5.1997, n. 127,

Ricevuta dal Co.Re.Co. in data

IL SEGRETARIO COMUNALE

[] Divenuta esecutiva, in data per decorrenza termini a seguito di invio al Co.Re.Co. come a certificazione suesposta - Art. 17, comma 40, legge 15.5.1997, n. 127.

[] Divenuta esecutiva, in data per decorrenza termini a seguito di invio di chiarimenti e/o elementi integrativi al Co.Re.Co. in data forniti con atto n. del ai sensi dell'art. 17, comma 42, della Legge 15.5.1997, n. 127.

Il Co.Re.Co. con decisione n. del ha:

[] dichiarato improcedibile il controllo - art. 17, comma 33, Legge 15.5.1997, n. 127;

[] dichiarato la presente deliberazione non soggetta a controllo;

[] dichiarata decaduta - art. 32, comma 3, Legge 806.1990, n. 142;

[] dichiarata decaduta la presente deliberazione - Art. 17, comma 40. Legge 15.5.1997, n. 127;

[] annullata la presente deliberazione - Art. 17, comma 40, Legge 15.5.1997, n. 127;

[] non si riscontrano vizi di legittimità - Art. 17, comma 40, Legge 15.5.1997, n. 127.

IL SEGRETARIO COMUNALE